



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal Sig. **Alfonso FORNELLI**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa ai titoli di formazione conseguiti;

VISTA la Sentenza di ottemperanza del TAR, Sez. Terza Bis, n. 05531/2021 REG. PROV.COLL. pubblicata in data 11 maggio 2021 che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR, Sezione Terza Bis;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessata, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

l'insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 18 del 5 gennaio 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 18294 del 3 luglio 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio III, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessato presso l'IC "4 barolini" di Vicenza;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondario: Diploma di Trombone conseguito il 6 ottobre 2005 presso il Conservatorio di Musica "U. Giordano" di Foggia,
- b) titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – conseguiti presso Università della Romania,

posseduti dal docente Alfonso FORNELLI, nato a S. Giovanni Rotondo (FG), il 29 luglio 1982, per gli effetti della sentenza del TAR, n.05531/2021 pubblicata in data 11 maggio 2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per la classe di concorso:

A30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Manca